

ALL. 1



Città di Teano

Provincia di Caserta

Teano Città dello Stacco Incontro - 20 ottobre 1860



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

SESSIONE ORDINARIA

CONVOCAZIONE PRIMA

OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO OTTO DEL MESE DI AGOSTO ALLE ORE 19:20 con la continuazione, convocato con atto del **Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare, a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale.

Assume la Presidenza la **Dott. ssa Maria Paola D'Andrea**, ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. a del vigente Statuto.

Effettuato l'appello, risultano:	1^ Appello	
1) Alfredo D'ANDREA	Presente	
2) Nicola PALMIERO	Presente	
3) Pierluigi LANDOLFI	Presente	
4) Bruna BALBO	Presente	
5) Carmine DE FUSCO	Presente	
6) Carmela NATALE	Presente	
7) Sabrina DE MONACO	Presente	
8) Francesco MAGELLANO	Presente	
9) Maria Paola D'ANDREA	Presente	
10) Antonella COMPAGNONE	Presente	
11) Federica ZANGA	Presente	
12) Alessandro PINELLI	Presente	
13) Carmine CORBISIERO	Presente	
14) Rosaria PENTELLA	Presente	
15) Pamela FRASCA	Presente	
16) Lina DE FUSCO		Assente
17) Nicola DI BENEDETTO	Presente	

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Angelina Licciardi

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.38 del 08/08/2018 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Art.193 TUEL- Salvaguardia equilibri di bilancio. -Art.175 TUEL - Assestamento generale - Approvazione" nella quale venivano evidenziate criticità nel mantenimento degli equilibri di bilancio a causa: di una massa considerevole di debiti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e le insufficienti disponibilità necessarie alla copertura di tali debiti, l'accumularsi di debiti fuori bilancio e le difficoltà nella riscossione dei crediti dell'Ente;

Considerato

- che al fine di ristabilire gli equilibri, con la delibera di Giunta comunale n.137 del 23/07/2018 venivano previste azioni tese ad una razionalizzazione dell'intero sistema della pubblica illuminazione, alla riduzione delle spese correnti, ad un incremento delle entrate e al miglioramento della liquidità dell'Ente tramite l'accelerazione della riscossione;
- che è stato possibile, nel contesto critico economico/finanziario, come ereditato dall'Amministrazione, attivare solo alcune delle azioni previste, comunque non sufficienti a ripristinare gli equilibri strutturali dell'Ente.

Evidenziato che questo Ente nell'autunno scorso ha subito una visita ispettiva da parte del MEF, al fine di effettuare una verifica amministrativo-contabile su un arco temporale di cinque anni (2013-2018). La verifica, svolta dal 25 settembre 2018 al 31 ottobre 2018, ha avuto ad oggetto, tra l'altro, la gestione finanziaria rilevata dai bilanci di previsione e dai rendiconti degli ultimi cinque esercizi, l'andamento della riscossione, lo stato dell'indebitamento, la gestione dei residui, i debiti fuori bilancio, il contenzioso, la spesa per il personale, la verifica dei tempi di pagamento delle fatture, i rapporti con le società partecipate. Inoltre, sono stati esaminati gli atti concernenti taluni affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi. I risultati della verifica, riportati in apposita relazione, sono stati trasmessi a questo Ente nel mese di aprile 2019 ed hanno evidenziato alcune criticità, tra le quali sono state indicate quelle di maggior rilievo:

- Elevato ammontare dei residui attivi, superamento del relativo parametro di deficitarietà, inadeguatezza del sistema adottato dall'Ente, conseguenti squilibri di cassa e ricorso sistematico all'anticipazione di cassa;
- Carenze e inadeguatezza negli accantonamenti per la copertura di passività potenziali;
- Particolari criticità nella riscossione dei fitti attivi, dei canoni relativi al servizio idrico, alla raccolta dei rifiuti e ai servizi cimiteriali con rischio di possibili prescrizioni per crediti mai richiesti risalenti al 2014;
- Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna emesse a causa dell'effettuazione di spese senza la necessaria copertura finanziaria;
- Gravi criticità nella contrattazione decentrata con particolare riferimento alla costituzione del fondo, ai parametri per la valutazione della produttività e ai compensi per specifiche responsabilità.

Preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari, anche a seguito dei sopra riportati rilievi scaturiti dalla verifica amministrativo-contabile da parte del MEF, nell'interesse dell'Ente ha ritenuto necessario approfondire, tramite il supporto di esperti nel settore finanziario degli enti locali, la reale situazione finanziaria del comune, affidandosi alla Società Interdata Cuzzola srl ossia ad un operatore economico che vanta esperienza pluriennale specifica e in possesso di due certificazioni di qualità.

Tenuto conto dell'Analisi contabile circa la situazione finanziaria dell'Ente, redatta dalla Società Interdata Cuzzola srl a seguito di regolare incarico, già in atti, dalla quale è emerso che il Comune di Teano si trova in una situazione di squilibrio strutturale, causata dai seguenti fattori indicati nella suddetta analisi:

- scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti soprattutto in conto residui;
- elevata massa attiva da analizzare in modo puntuale per evitare situazioni di disavanzo occulto;
- non congruità del fondo contenzioso;
- assenza di fondo per passività potenziali;
- debiti fuori bilancio da affrontare e monitorare;
- elevati debiti di funzionamento non assistiti dalla necessaria liquidità;
- elevata mole di residui attivi.

Preso atto inoltre che:

a) nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente in carica volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;

b) le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario;

c) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

d) che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

e) che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uso istituito;

Preso atto, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo storico dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Richiamato l'art. 243-bis del TUEL, di seguito interamente trascritto e del quale si dà lettura in aula:

Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (comma così modificato dall'art. 3, comma 3, legge n. 68 del 2014)

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

<i>Durata massima del piano</i>	<i>Rapporto tra massa passiva da ripianare ed impegni al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato</i>
<i>4 anni</i>	<i>Fino al 20%</i>
<i>10 anni</i>	<i>Superiore al 20% e fino al 60%</i>
<i>15 anni</i>	<i>Superiore al 60% e fino al 100% per i Comuni fino a 60.000 abitanti</i>
<i>20 anni</i>	<i>Oltre il 60% per i Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e oltre il 100% per tutti gli altri Comuni</i>

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*
 - 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;*
 - 3) al servizio di trasporto pubblico locale;*
 - 4) al servizio di illuminazione pubblica;*
 - 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;*
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;*

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio progressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Dato atto, ai sensi del sopra riportato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;

- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;

- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, L. 266/2005;

- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta delibera il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima compresa fra 4 e 20 anni, secondo i parametri di cui all'art. 243 bis comma 5 bis, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

- detto piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, L. 266/2005 in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo fra 4 e 20 anni, secondo i parametri di cui all'art. 243 bis comma 5 bis, compreso quello in corso, a partire da quello in corso;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto, altresì, l'art. 243-ter del T.U.E.L., di seguito riportato e del quale si dà lettura in aula:

Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Visto l'art. 243-quater del T.U.E.L., di seguito riportato e del quale si dà lettura in aula:

Art. 243-quater. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il verbale di discussione sotto riportato.

Relaziona il SINDACO premettendo che la proposta di deliberazione è conseguenza di un'analisi della situazione economico-finanziaria dell'Ente. Il Comune ha commissionato ad una società esperta in materia contabile uno studio analitico sulla situazione finanziaria e contabile, relazione che i consiglieri hanno trovato agli atti. L'analisi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, continua il SINDACO, è anche quella fatta dal Ministero delle finanze in sede di verifica amministrativo-contabile le cui risultanze sono contenute nella Relazione finale a firma del Dirigente dei Servizi Ispettivi. Richiama, in sintesi, le criticità evidenziate dal Ministero delle Finanze, soffermandosi su alcune come la scarsa capacità di riscossione che genera, di conseguenza, il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Rammenta al Consiglio della deliberazione di Giunta Comunale adottata nel 2018 e denominata "...." con la quale l'Amministrazione da lui guidata aveva elaborato un piano "spontaneo" di revisione amministrativo-finanziaria. Purtroppo gli obiettivi di quel Piano, prosegue il Sindaco, sono stati solo in piccola parte raggiunti soprattutto per la notevole quantità di pensionamenti per "quota 100" che ha dimezzato i dipendenti. Il ricorso all'anticipazione scaturisce anche dagli obblighi che incombono al Comune di Teano quale Ente capofila dell'ambito C3. Di seguito il SINDACO dà lettura della proposta agli atti rilevando come il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario sia una scelta di responsabilità, indispensabile per sanare le criticità esistenti e rilevate dal MEF e dall'analisi fatta dallo studio Cuzzola. Chiede a tutto il Consiglio di condividere la scelta fatta per e con senso di responsabilità nell'interesse di tutti i cittadini per far sì che la Comunità Teanese non scivoli verso conseguenze più gravi come il dissesto.

Interviene il consigliere LANDOLFI che richiamandosi all'intervento fatto dal Sindaco rimarca alcune delle criticità che hanno generato lo squilibrio di bilancio tra le quali il rilevante debito con l'ENEL e la scarsa capacità di riscossione dei tributi propri per citare solo alcuni dei rilievi effettuati dal MEF.

Prende la parola il consigliere DI BENEDETTO che registra un approccio nuovo nei confronti della minoranza da parte del Sindaco che ha rivolto a tutto il Consiglio l'invito a votare la proposta di deliberazione in discussione. Rileva, inoltre, che la delibera della quale si discute sia di natura strettamente tecnica. Altra cosa sarà, continua il consigliere DI BENEDETTO, quando si approverà il Piano di riequilibrio. Esprime i propri dubbi sulla difficoltà di approntare il Piano anche per i limiti della macchina amministrativa del Comune, suggerisce di utilizzare i finanziamenti regionali per la risoluzione di problemi complessi come quello idrico. Interviene il consigliere CORBISIERO che si riporta al Piano già elaborato dall'Amministrazione ad agosto dello scorso anno. Ritiene che l'Amministrazione doveva dare un segnale politico che non c'è stato anche

sacrificando alcuni servizi che sono a completo carico finanziario di questo Ente e che occorrono decisioni coraggiose per i risolvere i problemi .

Prende la parola la consigliere PENNELLA che si riporta, dal punto di vista tecnico, agli interventi fatti dai suoi colleghi di minoranza . Rammenta come nello scorso anno si era percepito l'esistenza di criticità , dopo un anno deve prendere atto della grave situazione di criticità finanziaria del Comune . Rammenta la più volte dichiarata disponibilità del suo gruppo a collaborare con la maggioranza per affrontare i problemi della comunità teanese, avrebbe gradito che il Sindaco avesse coinvolto i gruppi di minoranza che , per senso di responsabilità, comprendono le difficoltà esistenti e sono pronti a fare la loro parte .

Interviene la consigliere FRASCA ribadendo la disponibilità personale e del gruppo al quale appartiene a partecipare a scelte importanti per questo Paese.

Prende la parola il vice-sindaco PINELLI facendo notare che la delibera che si propone è un atto sofferto ma necessario. Il piano di riequilibrio, continua l'intervenuto , dovrà essere redatto con l'ausilio di esperti , il tentativo politico fatto con l'approvazione di un Piano " spontaneo " di riequilibrio nel 2018 ha dato sì frutti ma non sufficienti a risolvere i problemi esistenti. Fa inoltre riferimento allo svuotamento degli uffici del personale dovuto ai numerosi pensionamenti , all'analisi fatta dallo studio Cuzzola e della verifica amministrativo-contabile fatta dal MEF. Ritiene che tutti i componenti del Consiglio , eccezion fatta per i neo-eletti, siano corresponsabili politicamente dell'attuale situazione in cui si trova il Comune di Teano . Si tratta sì di una delibera tecnica e conclude dicendo che va ringraziato chi si assume la responsabilità della scelta di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario rimarcando come il Sindaco abbia richiesto collaborazione di tutti i consiglieri . Si augura che tra qualche tempo tutti ci si possa ritrovare in questa sede a constatare il risanamento del bilancio .

In replica e a chiusura della discussione il SINDACO evidenzia che il Piano dovrà trovare la collaborazione e la condivisione dell'intero Consiglio al quale rinnova l'invito fatto in apertura di discussione per il senso di responsabilità che è in ogni eletto . Il ricorso alla misura della procedura di riequilibrio, continua il SINDACO, è per evitare danni più gravi all'Ente , si augura che la proposta di deliberazione sia votata favorevolmente da tutti i presenti e che , nel rispetto dei ruoli e delle competenze, si possa scrivere una pagina nuova che consenta a questo Ente di eliminare le criticità delle quali si è ampiamente discusso e rilevate dal MEF oltre che dallo 'analisi tecnico-contabile effettuata dallo studio Cuzzola

Non essendovi più interventi il SINDACO pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti avente ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243 bis decreto legislativo n.267/00)"

Prima della votazione viene richiesto al Presidente di fare dichiarazioni di voto di seguito riportate :

DI BENEDETTO: Anticipo voto favorevole sulla proposta , ribadisco il carattere tecnico della deliberazione, ritengo che il Comune abbia potenzialità e capacità di ripresa. Spero che il Piano che si appronterà per il varo in Consiglio faccia recuperare dignità alla politica .

PINELLI: Assicuro che il redigendo Piano tutelerà l'interesse generale del Comune , ribadisco che l'odierna situazione dell'ente ha origini antiche e l'inevitabilità della scelta .

LANDOLFI: A nome mio e del gruppo che rappresento annuncio voto favorevole per una scelta che è dettata dal senso di responsabilità . Mi auguro che tutti insieme possiamo risolvere i problemi della comunità .

SINDACO : quale primo cittadino apprezzo e ringrazio tutti i consiglieri per l'alto senso di responsabilità dimostrato e sarò garante della collaborazione tra maggioranza e minoranza in questo frangente delicato ma importantissimo per la comunità amministrata .

Conclusa la discussione il Presidente chiede al consiglio di esprimersi con votazione palese sulla proposta agli atti e trattata

Con voti 16 unanimi e favorevoli resi da n 16 presenti e votanti.

DELIBERA

1. di prendere atto della situazione di squilibrio strutturale dell'Ente per come indicato in precedenza;
2. di deliberare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);
3. di richiedere un'anticipazione del "*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*", ai sensi di quanto previsto dall'art. 243-ter del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), nella misura che sarà determinata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale da adottare ed approvare, nei limiti dell'importo

massimo fissato in euro 300 per-abitante, secondo le modalità ed i termini normativamente previsti in materia;

4. di inviare entro cinque giorni dalla data di esecutività la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, ai sensi del c.2, art.243-bis del TUEL;
5. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima compresa fra 4 e 20-anni, secondo i parametri di cui all'art. 243 bis comma 5 bis del TUEL, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
6. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
7. di dare mandato al Segretario comunale di trasmettere immediatamente copia della presente a tutti i responsabili di servizio per gli adempimenti di competenza;
8. di dare mandato all'ufficio competente di procedere alla pubblicazione della presente delibera secondo le modalità e termini di legge.

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Teano, li 02/08/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINZIARI
dott. Carlo D'ANGELO
(timbro e firma)



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)

Teano, li ___/___/201__

Si attesta che il parere non è stato espresso in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

Teano, li ___/___/201__

IL SEGRETARIO GENERALE

(timbro e firma)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

In ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**.

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Teano, li 02/08/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott. Carlo D'ANGELO
(timbro e firma)




IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto a norma dello Statuto Comunale.

Il Vice Sindaco
Alessandro Pinelli



Il Presidente
Dott.ssa Maria Paola D'Andrea



Il Segretario Generale
Dott.ssa Angelina Licciardi




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On Line Comunale il giorno 06-03-2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 21-03-2018

Li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angelina Licciardi



Per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Addì _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angelina Licciardi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

ai sensi dell'art. 134. 3^a comma D. Lgs. 267/2000

Teano li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angelina Licciardi